### L.R. 19 novembre 2020, n. 21.

## Istituzione Consorzio Costa degli Dei.

### Art. 1 Consorzio Costa degli Dei.

1. I comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, che rientrano nell'area marina denominata Costa degli Dei, sono costituiti in consorzio, denominato Consorzio Costa degli Dei, di seguito "Consorzio".

### Art. 2 Statuto.

- 1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.
- 2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.

# Art. 3 Organi.

- 1. Gli organi del Consorzio sono i seguenti:
  - a) l'assemblea;
  - b) il consiglio direttivo;
  - c) il presidente;
  - d) il direttore tecnico.
- 2. L'assemblea nomina il segretario e il consiglio direttivo nomina il personale.

3. <i>F</i>	Agli orgar	i di cui	al comma	1, ad (	eccezio	ne del	dirette	ore tecn	ico,
non	spetta al	cun com	penso, in	dennità	o getto	one di	preser	nza, salv	o il
solo	rimborso	delle e	eventuali	spese of	di miss	sione,	ove p	revisto,	nel
rispe	etto delle	disponit	oilità finan	iziarie e	delle	limitazi	oni pr	eviste d	allo
statı	ıto.	-					•		

## Art. 4 Rappresentanti.

1.	I rappres	entanti	del Co	onsorzio	sono	eletti	dai	consigli	comi	unali.	Il
lord	numero	è fissat	o dallo	statuto	che	preved	le la	presenz	za di	almer	าด
un	componer	nte della	a mino	ranza.							

### Art. 5 Funzioni.

- 1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:
- a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;
- b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;
- c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine;
- d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
- e) definizione delle zone d'interesse archeologico, botanico e faunistico da tutelare;
- f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;
- g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

### Art. 6 Contributi.

- 1. I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità previste dalla presente legge secondo quote fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto sancito dallo statuto.
- 2. Ciascun comune concorre, altresì, alle spese consortili in relazione e in proporzione all'incidenza dei benefici ricevuti.

3.	La	Regione	Calabria,	negli	anni	di	durata	del	Consorzio,	eroga
anr	nual	mente un	contributo	o di 15	50.000	0,0	0 euro.			

### Art. 7 Norma transitoria.

1. Con	suc	cessiva	legge	è appr	ovato lo	statut	o del	Consorzio	e so	ono
stabilite stesso.	le	ulterior	i disp	osizioni	necessa	arie pe	er la	funzionalit	à d	ello

#### Art. 8 Norma finanziaria.

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 150.000,00 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante i capitoli U.20.03/U0700110101 e U.20.03/U0700120101 del bilancio regionale 2020-2022.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.